Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 307 del 12 dicembre 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1957, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 12 gennaio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1957, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1957, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 gennaio 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1957, n. 2.

Quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 25 gennaio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 gennaio 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956

In aumento

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

Cap. n. 2. — Diritti sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere della Regione (articoli 7 e 25 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 9 legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3) L. 10.500.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Entrate diverse

Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Concorso statale, in conto danni di guerra, per la ricostruzione del complesso immobiliare costituente il « Grande Albergo Terme Regina » di Levico . . L. 119.500.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

Vendita di beni

Cap. n. 27. — Proventi derivanti dalla vendita di terreni del Demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di altri terreni meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale medesimo (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) L. 7.383.300

Totale . L. 137.383.300

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Fondi di riserva

Cap. n. 47. — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 . . . . L. 22.500.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 98. — Assistenza ai lavoratori, agli emigranti ed ai rimpatriati, anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti.

Art. 1 Assistenza agli emigranti ed ai rimpatrianti, anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L. 26.000.000

Totale in diminuzione L. 48.500.000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese per gli organi e servizi generali della Regione

Cap. n. 16. — Spese per la documentazione delle attività dell'Amministrazione regionale. Spese e contributi per la pubblicazione e traduzione di monografie, studi ed opere, di interesse regionale e per diritti d'autore L. 4.750.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 25. — Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti al personale della Regione ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale L. 2.200.000

Cap. n. 28. — Personale del Corpo forestale: spese per il servizio sanitario (legge 4 maggio 1951, n. 538) » 200.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 58. — Contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori od a loro associazioni per l'acquisto di macchine ed attrezzi utili all'agricoltura (legge regionale 10 novembre 1950, n. 21) L. 1.500.000

Cap. n. 60. — Spese, contributi e sussidi per aumentare e tutelare il patrimonio zootecnico e di bassa corte e per l'incremento dell'apicoltura » 700.000

Foreste

Cap. n. 66. — Spese, contributi e sussidi per vivai forestali, per la distribuzione di semi e piantine forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica e per la compilazione di progetti di rimboschimento L. 2.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 99. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza L. 6.450.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 110. — Spesa per la costruzione dell'immobile « Grande Albergo Terme Regina » di Levico . L. 119.500.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Oneri generali

Cap. n. 147. — Spese per la elezione dei Consigli comunali L. 2.000.000

Cap. n. 148. — Spese per l'elezione del Consiglio regionale . . » 12.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, Istituto di rieducazione per minorenni, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto medesimo (legge regionale 26 novembre 1956, n. 21) L. 45.000.000

Cap. n. 156. — Contributi per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati alla assistenza » 1.200.000

Cap. n. 157. — Contributo alla provincia di Bolzano per il finanziamento delle spese di costruzione di case per rioptanti rimpatrianti » 26.000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

ASSESSORATO ALLE FINANZE

Acquisto di beni

Cap. n. 165. — Acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) L. 7.383.360

Totale in aumento . . . L. 230.883.360

TABELLA C

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1956.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione*:

Art. 3. — Indennità temporanee e permanenti, ecc. L. 100.000

b) *in aumento*:

Art. 5. — Spese generali e di funzionamento L. 100.000

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1957, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 25 gennaio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia stato approvato per legge, e non oltre il 31 marzo 1937, il bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1957, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 15 febbraio 1956, n. 5, e successive variazioni per l'esercizio finanziario 1956.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il 1º gennaio 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 gennaio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 gennaio 1957, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 5 febbraio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1957 non sia stato approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1957, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1956 e fino alla concorrenza di tre dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 gennaio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 1° febbraio 1957, n. 2.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 12 febbraio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:		
Art. 58. — Spese generali di amministrazione: a) stampati, cancelleria, manutenzione macchine da scrivere, duplicatori, ecc.	L.	2.000.000
Art. 83. — Contributo all'Ente provinciale per il turismo .	»	1.880.000
Art. 124-*ter* (di nuova istituzione): Fondo a disposizione del Presidente della Giunta provinciale per spese di carattere riservato .	»	2.000.000
Totale in aumento . . .	L.	5.880.000
In diminuzione:		
Art. 47. — Interessi su mutui passivi .	L.	3.880.000
Art. 6. — Fondo a disposizione del Presidente della Giunta provinciale per spese di carattere eccezionale, funzioni pubbliche, ricorrenze e spese di rappresentanza . .	»	2.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	5.880.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 1° febbraio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 29 gennaio 1957, n. 4.

Nomina del presidente e vice presidente della Commissione provinciale per i masi chiusi ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 19 febbraio* 1957).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Considerato che il periodo legislativo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale è scaduto con il nuovo insediamento avvenuto in data 15 dicembre 1956;

Visto l'art. 39 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, lettere *a*) e *b*), che prevede come presidente della Commissione provinciale per i masi chiusi l'Assessore all'agricoltura e come suo sostituto un consigliere provinciale;

Visti i risultati della elezione della nuova Giunta provinciale avvenuta in data 15 dicembre 1956, nella quale fu riconfermato dal Consiglio provinciale l'Assessore all'agricoltura della precedente legislatura;

Considerato l'opportunità di nominare a vice-presidente della Commissione provinciale per i masi chiusi un componente del Consiglio provinciale appartenente al gruppo linguistico italiano, appartenendo il presidente a quello di lingua tedesca;

Decreta

di nominare in conformità all'art. 39 lettere *a*) e *b*) quale presidente della Commissione provinciale per i masi chiusi il sig. dott. Peter Brugger, Assessore all'agricoltura, e su proposta dello stesso quale vice-presidente il sig. dott. Rizzi Giovanni, consigliere provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 29 gennaio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. ing. ALOIS PUPP

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1957, registro n. 1, foglio n. 2. — VAGLIVIELLO.

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1957, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, sulla disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 9 aprile* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Presso la Camera di commercio è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato. La Commissione esercita, quale organo della Provincia, le funzioni di cui all'articolo precedente ed ha i seguenti compiti:

a) promuovere ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulla istituzione e sulla partecipazione a fiere e mostre interessanti l'artigianato;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio ».

Art. 2.

Dopo l'art. 4 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, viene inserito il seguente articolo 4-*bis*:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta stessa. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione è composta:

a) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della camera di commercio;

b) da nove maestri artigiani eletti dai principali gruppi professionali dell'Associazione provinciale dell'artigianato;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, scelti fra i designati delle organizzazioni stesse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, scelti fra i designati delle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il presidente della Camera di commercio;

b) di direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

d) un ispettore provinciale per l'istruzione professionale;

e) il presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

f) due esperti nella materia del credito artigiano, designati rispettivamente dagli istituti di credito convenzionati per il credito artigiano;

g) un imprenditore industriale nominato su designazione dell'organizzazione sindacale, più rappresentativa della Provincia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I programmi di tirocinio ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di insegnamento delle scuole professionali, sono emanati con regolamento della Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 15 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è disposto dalla presente legge l'apprendistato artigiano è regolato dalle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati devono essere comunicati dal maestro artigiano, entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, ai fini del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica alla Commissione provinciale per l'artigianato.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riceve dalla Commissione provinciale per l'artigianato gli elenchi delle aziende autorizzate ad assumere apprendisti ed, alla scadenza di ogni semestre, gli elenchi degli apprendisti istruiti a sensi della presente legge ».

Art. 6.

Dopo l'art. 16 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, viene inserito il seguente articolo 16-*bis*:

« Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge dello Stato 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 7.

L'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il primo elenco delle attività che possono formare oggetto di un'impresa artigiana è formato con provvedimento della Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali interessate e la Camera di commercio.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una delle attività disciplinate dalla medesima e risultano iscritte presso la Camera di commercio di Bolzano per tale attività, devono curare la propria iscrizione nel registro delle imprese artigiane entro il termine di tre mesi dalla data stessa.

L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo, sarà disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato in base alle disposizioni della presente legge, a prescindere tuttavia dalla dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'art. 2.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge il titolo di maestro artigiano può essere conferito senza esame ad artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane, rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 7, che siano riconosciuti idonei dalla Commissione provinciale per l'artigianato ».

Art. 8.

Dopo l'art. 17 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, viene istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« Nella prima costituzione della Commissione provinciale per l'artigianato si prescinde dal titolo di maestro artigiano per la nomina dei componenti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 4-*bis* della presente legge. Essi saranno scelti tra titolari di imprese aventi i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica artigiana dall'art. 7, su designazione in numero triplo dell'Associazione provinciale dell'artigianato ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 15 marzo 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1957, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, concernente la determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 23 *aprile* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige è attribuita una indennità mensile di L. 100.000. E' inoltre, attribuito un compenso fisso mensile di L. 40.000 a titolo di rimborso spese per posta, stampa, pubblicazioni e varie ».

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, viene inserito il seguente nuovo articolo:

« Al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, oltre al trattamento di cui ai precedenti articoli, è attribuita una indennità di rappresentanza di L. 65.000 lorde mensili ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi che compiono servizi di linea, nonchè il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, compete inoltre un'indennità nelle misure appresso indicate:

L. 7000 per viaggi nel territorio della Repubblica;

L. 10.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a 24 ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportino un'assenza dalla sede inferiore a 4 ore.

Il trattamento di cui al presente articolo compete anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori dell'ordinaria residenza per incarico del Consiglio o della Giunta regionale ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Ai Consiglieri regionali che partecipano alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni legislative o di altre Commissioni, Consigli e Comitati comunque denominati, istituiti presso organi ed uffici della Regione, compete un gettone di presenza giornaliera di L. 4000.

Ai Consiglieri regionali che non abbiano l'ordinaria residenza nella sede in cui si svolgono le sedute, è inoltre dovuta un'indennità di L. 4000 per ogni 24 ore di assenza dall'ordinaria residenza, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo. Qualora l'assenza dall'ordinaria residenza sia di durata inferiore alle 24 ore, la predetta indennità viene ridotta a L. 2000.

Nessun rimborso per spese di viaggio è dovuto per la partecipazione alle sedute di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, successivamente modificato con la legge regionale 27 luglio 1955, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti del Consiglio regionale ed a quelli della Giunta cui fosse richiesto il loro intervento nelle sedute del Consiglio regionale o delle Commissioni legislative, compete un gettone giornaliero di presenza di L. 1000. Per coloro che nelle sedute del Consiglio regionale esplichino mansioni di stenografo o di interprete, il predetto gettone giornaliero di presenza è elevato a L. 3000 per gli stenografi e a L. 5000 per gli interpreti ».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Agli interpreti ed agli stenografi estranei all'Amministrazione regionale, chiamati ad intervenire alle sedute del Consiglio regionale, è dovuto un compenso, la cui misura sarà fissata dal Presidente del Consiglio regionale, tenuto conto delle tariffe professionali in vigore ».

Art. 7.

Gli articoli 5 e 12 della legge regionale 1° giugno 1954, n. 10, sono abrogati.

Art. 8.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che avranno invece decorrenza dal 1° febbraio 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 aprile 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1957, n. 4.

Proroga all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 30 *aprile* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Giunta provinciale con legge provinciale 28 gennaio 1957, n. 1, ad esercitare l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1956 è prorogata fino al 30 aprile 1957 e fino alla concorrenza di quattro dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 15 aprile 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1957, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 30 aprile 1957*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957, la spesa di L. 335.000.000, di cui L. 138.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 197.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge ragionale 10 novembre 1950, n. 20, è autorizzata la spesa di L 156.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 5.

A sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1951, n. 12, concernente la concessione di contributi e sussidi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro - loco », è autorizzata la spesa di L. 80.000.000

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1957 la spesa di L. 30.000.000, di cui L. 15.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Trento e L. 15.000.00 per iniziative da attuarsi in provincia di Bolzano.

Art. 7.

Per le spese di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica di cui alla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è autorizzata la spesa di L. 40.000.000.

Art. 8.

A sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957, la spesa di L. 10.500.000, così ripartita: L. 500.000 per le spese di revisione straordinaria delle cooperative e L. 10.000.000 per la concessione di contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative.

Art. 9.

La spesa a carico della Regione, a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, è fissata per l'anno finanziario 1957, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, in L. 140.000.000.

Art. 10.

Per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1957, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, la spesa di L. 850.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50 % e di L. 150.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 70 %.

Art. 11.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata, per l'anno finanziario 1957, a sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la spesa di lire 85.000.000, di cui lire 42.500.000 a favore dei Comuni della provincia di Trento e lire 42.500.000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano.

Art. 12.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 13.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 14.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delle finanze, sentita la Giunta medesima, possono inscriversi nelle parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 15.

I residui risultanti al 1° gennaio 1957 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1957, soppressi nel corso dell'esercizio, in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, s'intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 16.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1957, il Presidente della Giunta regionale provvederà, con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 89 e 101 inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 17.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1957, allegato al bilancio della Regione.

Art. 18.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957.

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA		
Entrata	L.	6.727.150.000
Spesa	»	6.289.097.399
Avanzo effettivo	L.	438.052.601
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Entrata	L.	—
Spesa	»	438.052.601
Disavanzo	L.	438.052.601
RIASSUNTO GENERALE		
Entrata	L.	6.727.150.000
Spesa	»	6.727.150.000
Differenza	L.	—

Trento, addì 29 aprile 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col. 5 + 6)
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze, credito e cooperazione....	1.970.384.780	230.712.619	112.910.830	343.623.449	2.201.097.399	112.910.830	2.314.008.229
Agricoltura e foreste	757.250.000	1.088.500.000	107.500.000	1.196.000.000	1.845.750.000	107.500.000	1.953.250.000
Industria, commercio, turismo e trasporti......	202.500.000	126.000.000	200.000.000	326.000.000	328.500.000	200.000.000	528.500.000
Lavori pubblici...	40.600.000	1.271.000.000	—	1.271.000.000	1.311.600.000	—	1.311.600.000
Affari generali....	157.000.000	104.000.000	—	104.000.000	261.000.000	—	261.000.000
Assistenza, previdenza sociale e sanità..........	187.650.000	153.500.000	17.641.771	171.141.771	341.150.000	17.641.771	358.791.771
TOTALE...	3.315.384.780	2.973.712.619	438.052.601	3.411.765.220	6.289.097.399	438.052.601	6.727.150.000
ENTRATA	6.425.350.000	301.800.000	—	301.800.000	6.727.150.000	—	6.727.150.000
Differenze	+ 3.109.965.220	— 2.671.912.619	— 438.052.601	— 3.109.965.220	+ 438.052.601	— 438.052.601	—

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 aprile 1957, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza dell'autorizzazione accordata alla Giunta provinciale per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957 con legge provinciale 22 gennaio 1957, n. 1, è prorogata a tutto il 30 aprile 1957.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 aprile 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 24 aprile 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 5.

Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 21 maggio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura unica di L. 5000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia è disciplinata dalle disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Art. 2.

Al personale dello Stato e di altri Enti pubblici, comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale, è attribuita una indennità integrativa pari all'eventuale differenza fra il trattamento che deriverebbe dall'applicazione a suo favore del precedente art. 1 e l'importo delle quote di aggiunta di famiglia ad esso spettante a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove occorra, ad introdurre nel bilancio della Regione le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

Essa sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 maggio 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 6.
Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro valorizzazione anche con riguardo alle esigenze della esportazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 21 *maggio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 384.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi e precisamente lire 44 milioni a carico dell'esercizio 1956, lire 40 milioni a carico dell'esercizio 1957 e lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1958 al 1960.

Alla copertura dell'onere di lire 84 milioni a carico degli esercizi finanziari 1956 e 1957 sarà provveduto:

a) per lire 44 milioni con una corrispondente aliquota del fondo inscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per lire 40 milioni mediante prelevamento di una pari somma dal fondo inscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 51. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L 40.000.000

b) *in aumento*:

Cap. n. 127. — Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici L. 84.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 maggio 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1957, n. 3.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 21 *del* 21 *maggio* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1957 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquonte:

sovraimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sul reddito rivalutato;

sovraimposta sui terreni con l'aliquota del 10 % sull'estimo rivalutato;

sovraimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % sull'imponibile;

sovraimposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 % per la categoria *B* (e dell'1,40 % per la categoria C_1); nonchè la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto luogotenenziale 6 marzo 1945, n. 62 e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun assessorato, delle spese (ordinarie e straordinarie), previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957, e cioè:

ENTRATE

1. Entrate effettive . . .	L.	2.877.669.927
2. Movimento di capitali . . .	»	306.159.073
3. Contabilità speciali . . .	»	313.536.000
Totale generale . . .	L.	3.497.365.000

SPESE

1. Spese effettive . . .	L.	3.103.244.519
2. Movimento di capitali . . .	»	80.584.481
3. Contabilità speciali . . .	»	313.536.000
Totale generale . .	L.	3.497.365.000

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 15 maggio 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957

Assessorato finanze	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Entrate effettive	2.877.669.927	2.668.196.260	209.473.667
Movimento capitali..	306.159.073	—	—
Contabilità speciali ..	313.536.000	—	—
TOTALE ENTRATA...	3.497.365.000	—	—

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1957

Spese effettive	Somme risultanti	Parte I Spese ordinarie	Parte II Spese straordinarie
I Assessorato Finanze	595.448.499	493.798.499	101.650.000
II Assessorato Attività sociali........	1.015.393.040	995.393.040	20.000.000
III Assessorato Lavori pubblici	1.176.627.330	467.027.330	709.600.000
IV Assessorato Pubblica istruzione.....	235.650.000	230.650.000	5.000.000
V Assessorato Agricoltura	80.125.650	24.125.650	56.000.000
Spese effettive.......	3.103.244.519	2.210.994.519	892.250.000
Movimento capitali..	80.584.481	—	—
Contabilità speciali ..	313.536.000	—	—
TOTALE USCITA...	3.497.365.000	—	—

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 7.

Ricostituzione della frazione di Avelengo del comune di Merano (provincia di Bolzano) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 28 maggio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Avelengo, aggregato a quello di Merano con regio decreto 23 aprile 1931, n. 550, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 maggio 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1957, n. 8.

Ricostituzione delle frazioni di Nago e Torbole del comune di Riva (provincia di Trento) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 18 giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Nago-Torbole, aggregato a quello di Riva con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 662, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Torbole e con la denominazione « comune di Nago-Torbole ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1957, n. 5.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 18 giugno* 1957).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali dovuti alla Provincia a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e il versamento nella cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957 giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte I).

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione al bilancio delle sottonotate sovrimposte e tasse con le seguenti aliquote:

sovrimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sul reddito rivalutato;

sovrimposta sui terreni con l'aliquota del 10 % sull'estimo rivalutato;

sovrimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % sull'imponibile;

sovrimposta all'imposta dell'industria, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 % per la categoria *B* e dell'1,40 % per la categoria *C*;

nonchè la tassa di occupazione spazi ed aeree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto luogotenenziale 6 marzo 1945, n. 62, e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (parte II)

Art. 4.

E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957 avente le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

1. *Entrate effettive*	L.	2.840.255.425
2. Movimento di capitali	»	166.411.000
3. Contabilità speciali	»	217.428.720
Totale competenze	L.	3.224.095.145
Avanzo di amministrazione	»	137.000.000
Totale generale delle entrate	L.	3.361.095.145

SPESE

1. Spese effettive	L.	2.740.867.125
2. Movimento di capitali	»	402.799.300
3. *Contabilità speciali*	»	217.428.720
Totale generale delle spese	L.	3.361.095.145

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 8 giugno 1957

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1957, n. 9.
Modifica della denominazione del comune di « Ronchi » in quella di « Ronchi Valsugana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 25 giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Ronchi » in provincia di Trento è modificata in quella di « Ronchi Valsugana ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1957, n. 10.
Incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 25 giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte per lire 50 milioni mediante prelevamento dal fondo inscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per i rimanenti 150 milioni di lire mediante stanziamenti di lire 75 milioni ciascuno a carico degli esercizi finanziari 1958 e 1959.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 51. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 50.000.000

b) *in aumento*:

Cap n 137-*bis* (di nuova istituzione). — Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 11.
Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 25 giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

SEZIONE I. — *Richiesta di referendum*

Art. 1.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali valide per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige può farsi promotore, ai sensi dell'art. 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, di un referendum popolare abrogativo di leggi regionali o di singole disposizioni in esse contenute,

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Egualmente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per leggi regionali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Perchè una richiesta di referendum sia accolta deve essere convalidata dalle firme di almeno ottomila elettori.

Perchè una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Provincie sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata.

Art. 2.

Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo primo dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 fra Italia ed Austria.

Art. 3.

Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle Valli Badia e Gardena e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione interessino particolarmente la minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1500.

Art. 4.

L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne notizia alla cancelleria della Corte di appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 5.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 4.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni medesimi, relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo Comune.

Art. 6.

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

Art. 7.

Il Presidente della Corte di appello di Trento, entro due giorni dalla presentazione di una richiesta di referendum, designa una Sezione della Corte che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige ».

Non appena costituito l'Ufficio centrale esamina la richiesta di referendum e dove la ritenga inammissibile, perchè la proposta si mostri contrastante con norme della Costituzione o dello Statuto regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza inammissibile la richiesta.

Art. 8.

I presentatori di una richiesta di referendum, qualora prima della scadenza prevista dall'art. 6 risulti essere stato depositato un numero di firme pari o superiore a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto all'art. 6. L'Ufficio provvede con propria ordinanza.

Art. 9.

Trascorso il termine previsto dall'art. 6 o deliberata la chiusura della raccolta ai sensi dell'articolo precedente, l'Ufficio centrale procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme.

Della operazione è redatto verbale.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 5, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati fuori termine.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di raccolta delle firme.

Qualora non risulti essere stato presentato il numero di firme richieste, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che sarà affissa nell'albo della Corte di appello e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La richiesta depositata perde efficacia.

La procedura di richiesta di quel referendum non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'art. 4.

Qualora invece venga raggiunto il numero di firme richieste, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.

Art. 10.

I referendum abrogativi, se richiesti, si svolgeranno due volte all'anno e precisamente nei periodi intercorrenti tra i giorni 21 marzo e 20 luglio compresi e i giorni 21 settembre e 20 dicembre compresi.

Art. 11.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'art. 9.

La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata, d'intesa con il Presidente della Corte di appello di Trento e con il Commissario del Governo, in un giorno compreso fra il trentesimo e il quarantacinquesimo successivo alla data del decreto di indizione. All'uopo si computeranno soltanto i giorni cadenti nei due periodi previsti dall'art. 10.

Qualora siano stati richiesti più referendum per la abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine d'indizione del referendum può essere ritardata fino a trenta giorni oltre il termine previsto dal precedente comma.

Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute.

SEZIONE II. — *Svolgimento del referendum*

Art. 12.

Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la Provincia, il Comune, la Sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 13.

In ciascuna Sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Art. 14.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte in nero le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposte al referendum. Le schede devono essere di colore diverso

L'elettore entra in cabina per ognuna delle schede che riceve successivamente e solo quando abbia riconsegnata la precedente.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

Art. 15.

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1952, numero 24.

Art. 16.

I verbali previsti dal secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sono trasmessi alla cancelleria della Corte di appello di Trento.

L'Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, e al Commissario del Governo.

Art. 17.

Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 16, provvede a far pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione i risultati del referendum e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli alla abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto.

Art. 19.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel *Bollettino Ufficiale*.

Art. 20.

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario alla abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle singole disposizioni, prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio regionale, e, in ogni caso, non prima di due anni.

Art. 21.

Le operazioni di referendum sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui al l'art. 4 e la data di effettuazione del referendum, la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, vengono abrogate.

La sospensione è disposta con ordinanza dall'Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino Alto Adige.

CAPO II. — *Referendum per l'abrogazione di leggi provinciali*

Art. 22.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituito il Tribunale di Trento per la provincia di Trento e quello di Bolzano per la provincia di Bolzano, alla Corte di appello di Trento ed essendo sufficiente per la richiesta di referendum nella provincia di Trento il numero di 5000 firme e nella provincia di Bolzano il numero di 4000 firme.

Per le valli ladine, per leggi o disposizioni in esse contenute che interessano particolarmente il gruppo linguistico ladino, il numero delle firme necessarie è di 1500.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali partecipano gli elettori dei Comuni della provincia iscritti, nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.

CAPO III. — *Disposizioni finali*

Art. 23.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, sono a carico della Regione. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge. Le spese per i referendum provinciali sono a carico della rispettiva Provincia.

Art. 24.

Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al titolo VII della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA *A*

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
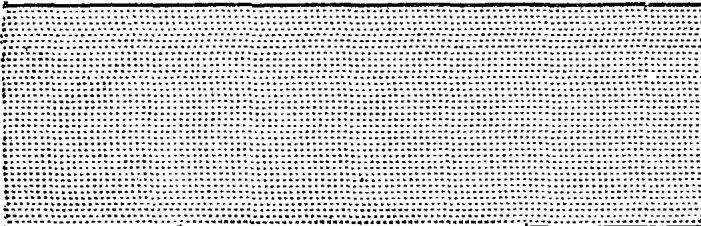
Referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali
(data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore (timbro)

N.B. — Le schede che vengono usate per abrogazioni di leggi regionali o di leggi provinciali della provincia di Bolzano porteranno anche la dicitura e il timbro in lingua tedesca.

TABELLA B

N.B. — Nelle schede da distribuire ai votanti la parola « Abrogazione » posta a sinistra, deve essere, stampata in color rosso.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 12.

Disposizioni sul trattamento economico a favore del personale non di ruolo assunto in servizio dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 25 *giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 e sino a quando non si provvederà con legge all'inquadramento del personale in ruoli organici, agli impiegati non di ruolo, assunti dalla Regione col trattamento economico previsto per le qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili dello Stato, viene attribuito il trattamento economico stabilito per le qualifiche immediamente superiori all'iniziale, al compimento dell'anzianità di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, rispettivamente di due anni per le carriere direttive di quattro anni per le carriere di concetto, di due anni per le carriere esecutive e di un anno per le carriere ausiliarie.

Agli effetti del presente articolo, il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazioné della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove occorra, ad integrare lo stanziamento del predetto capitolo, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo, 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1957.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 13.

Modificazione della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, contenente provvedimenti in favore dei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 25 *giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il sesto comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, richiamata dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è modificato come segue: « I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 14.

Norme sulla disciplina dei rifugi alpini.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 25 *giugno* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati rifugi alpini, agli effetti della presente legge, gli immobili, con o senza custode, situati in zona isolata di montagna aventi un minimo di attrezzatura per il pernottamento o comunque per il ricovero degli alpinisti, purchè non posseggano requisiti tali da poter essere classificati esercizi alberghieri.

Per l'attribuzione della qualifica di rifugio alpino si terrà conto:

a) dell'ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati o di altri rifugi alpini precedentemente costruiti;

b) dell'ubicazione in zone di effettivo interesse alpinistico, sì da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella zona considerata;

c) dell'appartenenza o dell'associazione ad organismi alpinistici non aventi scopo di lucro.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio un rifugio alpino dovranno essere presentate alla Giunta regionale — che deciderà sentito il parere della rispettiva Amministrazione comunale — corredate dei seguenti documenti:

a) progetto esecutivo;

b) corografia in scala 1 : 25.000;

c) relazione tecnica;

d) nulla osta rilasciato dalle competenti autorità militari, nel caso che il rifugio debba sorgere in una delle zone militarmente importanti, determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285;

e) nulla osta rilasciato dal Comando Legione della guardia di finanza territorialmente competente, qualora si tratti di rifugi situati in prossimità della linea doganale.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sui rifugi alpini nonchè l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte dei gestori e delle persone incaricate della custodia dei rifugi.

Ove l'autorizzazione a costruire o ad aprire all'esercizio uno o più rifugi alpini venisse richiesta da persone fisiche o giuridiche non assimilabili a quelle di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, la Giunta regionale dovrà acquisire, oltre al parere dell'Amministrazione comunale di cui sopra, anche quello della Società alpinisti tridentini per la provincia di Trento e quello del Comitato direttivo CAI Alto Adige e della sede centrale dell'Alpenverein Suedtirol per la provincia di Bolzano.

In questo caso l'autorizzazione dovrà altresì precisare e fissare il periodo di apertura di ciascun rifugio.

Art. 3.

La presente legge si applica anche agli apprestamenti già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Pertanto la Giunta regionale è autorizzata ad attuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione dell'attuale situazione dei rifugi alpini ai fini del riconoscimento di cui al precedente art. 1 ed in base ai criteri generali nello stesso enunciati.

Per ogni posizione dovrà essere sentita l'Amministrazione comunale competente per territorio.

Art. 4.

Le risultanze della predetta revisione saranno rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5.

I titolari degli immobili, ai quali — in seguito alla revisione di cui al precedente art. 3 e in relazione ai principi elencati nell'art. 1 della presente legge — non venisse riconosciuta la qualifica di rifugio alpino, dovranno munirsi di licenza di esercizio alberghiero.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4 è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande di cui all'art. 2 della presente legge, dovranno essere presentate, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta provinciale competente per territorio.

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

Art. 7.

Le Giunte provinciali, per l'esercizio della funzione di cui all'art. 3 della presente legge, sentono il parere di una Commissione, così composta per la provincia di Trento:

1) di un rappresentante della SAT;

2) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;

3) di un rappresentante degli albergatori;

e così per la provincia di Bolzano:

1) di un rappresentante del Comitato direttivo del CAI Alto Adige;

2) di un rappresentante dell'Alpenverein Suedtirol;

3) di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti;

4) di un rappresentante degli albergatori.

Art. 8.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 giugno 1957

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

(6878)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5105675) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.